

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANO  
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI VIBO  
VALENTIA E LA BANCA CARIME SPA.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno .....del mese di ....., tra l'Organo straordinario di Liquidazione del Comune di VIBO VALENTIA rappresentato dal Presidente Dott.ssa Carla Caruso, ..... , codice fiscale ..... giusta nomina del ..... con atto di deliberazione n. ...., e la BANCA CARIME S.P.A. con sede in Cosenza, Viale Crati snc - C.A.P. 87050 iscritta al Tribunale di Cosenza al n. 13336590156 codice fiscale e partita IVA 13336590156, rappresentata dalla Responsabile della filiale di Vibo Valentia Dott.ssa Gilda Scarpelli, nata a Cosenza il 26.07.1970 cod. f. SCRGLD70I66D086A, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante – giusta procura generale rep. n. 39582 racc. n. 17846 del notaio Stefano Camilleri del 11.12.2012, registrata a Cosenza il 17.12.2012 al n. 12995;

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Vibo Valentia , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 giugno 2013 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 18 novembre 2013 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione - notificato in data 20 dicembre 2013 ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione - nelle persone di: Dott.ssa Carla Caruso, Dott. Domenico

Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XIII,  
l'apertura del conto di Tesoreria unica presso la competente  
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XIII, con nota n. .... del ..... ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n..... presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Cosenza intestata ".....";

- che il Comune di Vibo Valentia ha stipulato il giorno 11 ottobre 2011, con atto Repertorio n. 43, apposito Contratto di appalto per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 11 ottobre 2011 al 10 ottobre 2016 con Banca Carime Spa, Filiale di Vibo Valentia;

- che l'Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e Codice Fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- che l'Organo straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art.253 del testo Unico, può auto organizzarsi;

Tutto ciò premesso è confermato quale parte integrante e sostanziale

Liquidazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 4**

#### **RISCOSSIONI**

1) Le entrate sono incassate dal cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Organo straordinario di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dai/ Dot.t.....dott.....dott..... (oppure altro, da indicare) dell'Organo straordinario di liquidazione; nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli, ai sensi della normativa vigente.

2) L'Organo straordinario di liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3) Per gli effetti di cui sopra, il cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

4) gli ordinativi di incasso devono contenere:

a) la denominazione dell'Organo Straordinario di liquidazione

b) l'indicazione del debitore

c) la somma da riscuotere e le cifre in lettere;

d) la causale del versamento;

f) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario,

g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di

dell' Organo straordinario di liquidazione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

5) I mandati di pagamento devono contenere:

- a) la denominazione dell'Organo straordinario di liquidazione ;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre o in lettere – e netta da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- g) la codifica;
- h) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- i) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- m) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

6) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall' Organo straordinario di liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al cassiere.

7) Il cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che

dicembre, commutandoli d' ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

13) L'Organano straordinario di liquidazione si impegna a non consegnare mandati al tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

14) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Organo straordinario di liquidazione ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari. Pertanto il cassiere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

15) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato” . In alternativa ed ai medesimi effetti, il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di liquidazione unitamente, in allegato al proprio rendiconto.

16) Su richiesta dell'Organo straordinario di liquidazione , il cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

#### **ARTICOLO 9**

##### **GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO**

1) Il cassiere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dello stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'OSL, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

#### **ARTICOLO 10**

##### **IMPOSTA DI BOLLO**

1) L'Organo Straordinario di liquidazione si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservazione delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

#### **ARTICOLO 11**

##### **CONDIZIONI, COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE**

Il servizio di cui alla presente convenzione non prevede un compenso a carico dell'Organo Straordinario di Liquidazione ad eccezione del:

1 - rimborso, da effettuarsi con periodicità semestrale delle spese relative a bolli, postali e stampati. Il Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota – spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente articolo 5

2 - Commissioni su bonifici a carico ente::

- euro 2,00 (duevirgolazerozero)

## TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

“Il cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”.

### ARTICOLO 16

#### RINVIO

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

### ARTICOLO 17

#### FORO COMPETENTE

1)- Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del foro di

.....

### ARTICOLO 18

#### DOMICILIO DELLE PARTI

1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l'Organo straordinario di liquidazione e il cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l'Organo straordinario di liquidazione: Via.....
- per il cassiere : Viale Matteotti n. 23, Vibo Valentia .

Letto, approvato e sottoscritto.

Vibo Valentia, ..... 2014

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

BANCA CARIME SPA

Il Presidente

Il Legale Rappresentante

**Comune di Vibo Valentia**

**VV**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 66 DEL 14/01/2014**

Si certifica che il documento **Commissione Straordinaria di Liquidazione** avente per oggetto

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA**

ed allegati:

**Verbale\_3.pdf**  
**Allegato.pdf**

viene affisso all'albo pretorio in data **14/01/2014** e vi rimarrà sino al giorno **29/01/2014**.

L'incaricato della pubblicazione

**Raffaele Pisani**



Il funzionario responsabile

**Adriana Teti**